

**DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 160:
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8
gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare.**

(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008) - In vigore
dal 5 novembre 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

*Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;*

*Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;*

*Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;*

*Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;*

*Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;*

*Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;*

*Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;*

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel

Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.